

Comunicato n. 26

**Aggiornamento sulle “*Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19*”,  
messaggio MAECI del 03.07.2021**

Si inoltra per opportuna conoscenza l’informativa ricevuta in data 3 luglio u.s. dalla DGRI:

\*\*\*\*\*

Perdurante necessaria applicazione di tutte le misure precauzionali a tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza di codeste Sedi, così come integrate dall'art. 263, comma 4, del DL n. 34/2020. Importanza dell'adozione tempestiva, efficace e completa di tali misure da parte dei Capi Missione, su cui ricadono gli obblighi propri del datore di lavoro. Necessità per il personale di provvedere all'attivazione dell'assistenza sanitaria all'estero ai sensi del DPR n. 618/1980.

In considerazione del crescente numero di quesiti giunti dalla rete diplomatico-consolare, sentita anche la Segreteria Generale, si ritiene opportuno confermare la piena vigenza dell'art. 263 del D.L. n. 34 convertito con Legge n. 77/2020, e in particolare del comma 4 relativo alle misure di contenimento presso la rete estera della diffusione dell'epidemia sanitaria da Covid-19.

A tale riguardo, si ricorda che secondo tale disposizione “La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali”.

Tale norma dispone che nel contesto pandemico il livello di presenza fisica del personale presso gli uffici della rete estera debba tener conto di quanto indicato dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico nel Paese di accreditamento. La norma, in coerenza con le responsabilità e gli obblighi propri del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs 81/2008 e all'art. 2087 del c.c., mira ad assicurare la più concreta ed efficace tutela della salute del personale, nonché degli utenti che si recano presso gli Uffici della rete estera. La norma stabilisce in sostanza che le disposizioni in materia di lavoro vigenti presso gli uffici della Pubblica Amministrazione in Italia non possano trovare pedissequa applicazione sulla rete estera, che presenta situazioni estremamente diversificate e che variano da stati e regioni caratterizzati da un graduale ritorno alla normalità economica e sociale, a sedi in cui la situazione pandemica impone tuttora rigide misure di isolamento.

Fermo restando l'obbligo di mantenere, in ogni caso, il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, si rinnova pertanto l'invito a codeste Sedi a continuare a prestare massima attenzione alla situazione sanitaria locale adeguando in maniera coerente le proprie attività, in un quadro di costante dialogo con le RSU i rappresentanti sindacali di Sede, nonché - ove necessario - di adeguamento del DVR, come già comunicato. Con l'occasione, si invitano le ambasciate con una rete consolare dipendente a voler assicurare, nel rispetto delle specifiche normative locali, il necessario coordinamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 attuate dai dipendenti uffici nell'ambito del Paese di accreditamento.

Ad integrazione delle indicazioni appena fornite, si fa un particolare appello al senso di responsabilità dei Capi Missione affinché in questa fase di possibile recrudescenza della pandemia, anche causa delle varianti, nessun rischio sia sottovalutato ed anzi sia affrontato applicando il criterio dell'“early warning”. Le misure preventive adottate devono pertanto essere tempestive, rigorose e complete, in modo da risultare non solo efficaci nella sostanza ma anche visibili e credibili per i loro destinatari. In tale contesto non è superfluo ricordare ancora una volta i doveri che incombono su ciascun Capo Missione in quanto “datore di lavoro” nella sede estera e dunque responsabile sotto ogni profilo legale della sicurezza sul luogo di lavoro.

Con l'occasione si rammenta altresì, a miglior tutela di ciascun dipendente iscritto al SSN e in servizio all'estero, la necessità di provvedere all'attivazione dell'assistenza sanitaria all'estero nelle forme previste dal D.P.R. n. 618/80 ai fini della copertura/rimborso delle spese sanitarie sostenute nella sede di servizio per sé e per i propri familiari al seguito.

Le sedi operanti nei paesi extra-UE in cui non sussista l'assistenza sanitaria diretta sono infine pregate di voler continuare a sensibilizzare il personale che a norma di legge ne possa essere beneficiario sulla primaria importanza di aderire alla polizza sanitaria offerta in convenzione dal MAECI, ovvero ad analoghe polizze che prevedano anche la garanzia del rimpatrio sanitario (vedasi informazioni al seguente link

<https://farnesina.esteri.it/34611/Home/AssistenzaSanitariaEAssicurazioniAll'estero> ).

Roma, 06.07.2021

**CONFISAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI**